



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 41

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
26 ottobre 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 32068</i>	<i>5</i>
A577 - A2A/CONDOTTE ABUSIVE NEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA	
<i>Provvedimento n. 32070</i>	<i>6</i>
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	8
AS2196 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE	8
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	10
PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY	
<i>Provvedimento n. 32069</i>	<i>10</i>
PS13198 - GREEN TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI BUNDLE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	<i>12</i>
PS13199 - ENERGIA VERDE/ENERGIA SOSTENIBILE - CONDOTTE SCORRETTE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	<i>14</i>
PS13200 - SEMPLICE GAS&LUCE – CONDOTTE SCORRETTE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	<i>16</i>

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A529B - GOOGLE/COMPATIBILITÀ APP ENEL X ITALIA CON SISTEMA ANDROID AUTO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 32068

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 ottobre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 25 novembre 2026, n. 31751, con cui è stato avviato il procedimento A529B, volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 28 luglio 2026, con il quale è stata disposta una proroga del termine di conclusione del procedimento, per esigenze istruttorie;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento attualmente fissato al 31 ottobre 2026;

DELIBERA

di prorogare al 1° febbraio 2027 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

LA PRESIDENTE *ff.*

Elisabetta Iossa

A577 - A2A/CONDOTTE ABUSIVE NEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

Provvedimento n. 32070

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE");

VISTO il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 31777 del 16 dicembre 2025, con il quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti delle società A2A S.p.A. (di seguito "A2A"), A2A Energia S.p.A. ("AEN") e A2A E-Mobility S.r.l. (di seguito "AMO"; collettivamente, "le Parti"), volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990 e dell'articolo 102 del TFUE, consistenti in una possibile compressione dei margini degli operatori concorrenti nel mercato dei servizi di ricarica di autovetture elettriche tramite infrastrutture di ricarica posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", del 6 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la decisione del 17 marzo 2026 con cui l'Autorità ha accolto la richiesta delle Parti di prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione di impegni;

VISTA la comunicazione del 17 aprile 2026, con la quale le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", consistenti, in sintesi, nella revisione della scontistica attualmente praticata da parte del CPO del gruppo (AMO) nei confronti dei soggetti MSP e nella fissazione di nuovi criteri oggettivi per la definizione dei c.d. prezzi *roaming* di base, sui quali saranno poi applicati gli sconti. In particolare, AMO si impegna a modificare l'attuale modello di *pricing* per le ricariche in bassa potenza fino a 99 kW sia nelle infrastrutture a corrente alternata AC sia in quelle a corrente continua DC, **(a)** intervenendo sulla struttura degli sconti, **(b)** introducendo un apposito scaglione di sconto applicabile a soglie di erogato particolarmente contenute e **(c)** intervenendo sulle modalità di definizione del prezzo base di *roaming*;

VISTE le comunicazioni del 22 maggio 2026, 23 settembre 2026 e 13 ottobre 2026, con le quali le Parti hanno depositato, rispettivamente, una rettifica al formulario impegni volta alla mera correzione di errori materiali, delle modifiche volte ad aggiornare alcuni dati ivi contenuti in ragione del tempo trascorso e un'integrazione alla proposta di impegni, consistente nella nomina di un *monitoring trustee* indipendente preposto al monitoraggio dell'ottemperanza agli impegni (v. Allegato 1 alla presente delibera, proposta di impegni integrata);

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società A2A S.p.A., A2A Energia S.p.A. e A2A E-Mobility S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

- a) di pubblicare il 21 ottobre 2026 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento (Allegato 1), di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società A2A S.p.A., A2A Energia S.p.A. e A2A E-Mobility S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;
- b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società A2A S.p.A., A2A Energia S.p.A. e A2A E-Mobility S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 20 novembre 2026, al Dipartimento per la Concorrenza II – Direzione trasporti energia e ambiente dell'Autorità (Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma; PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it);
- c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società A2A S.p.A., A2A Energia S.p.A. e A2A E-Mobility S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 21 dicembre 2026;
- d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 20 gennaio 2027, salvo l'ulteriore tempo necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2196 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE

Roma, 16 settembre 2026

Ministero della Giustizia

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020 da codesto Ministero in relazione allo schema di disegno di legge recante "*Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative*", l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua riunione del 14 settembre 2026, ha osservato quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la valutazione *ex ante* di proporzionalità condotta dall'Autorità ai sensi del d.lgs. n. 142/2020 riguarda le misure suscettibili di introdurre restrizioni all'accesso o all'esercizio delle professioni regolamentate. In conformità ai principi eurounitari, tali restrizioni possono ritenersi giustificate solo laddove non risultino discriminatorie, siano sorrette da motivi imperativi di interesse generale e rispettino il principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti.

Al riguardo, si precisa che le seguenti valutazioni riguardano il solo disegno di legge sopra richiamato, volto a introdurre una disciplina integrativa e correttiva alla legge n. 55/2024, e non la scelta, operata da quest'ultima, di istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, che esula dall'oggetto della richiesta di parere.

In particolare, come illustrato nella documentazione allegata a detta richiesta, il disegno di legge è volto a portare a compimento le operazioni necessarie all'indizione e alla celebrazione delle elezioni dei consigli territoriali e nazionale, completare la disciplina primaria relativamente a struttura e funzioni degli organi rappresentativi delle professioni in esame, nonché razionalizzare la gestione del nuovo Ordine, creando un solo albo suddiviso in due sezioni in luogo di due distinti albi. Al riguardo, si osserva come tale ultima modifica risulti positiva in termini di semplificazione della gestione dell'Ordine, nonché di contenimento degli oneri per gli iscritti a entrambe le sezioni, cui è richiesto un unico contributo annuale.

Parimenti condivisibile appare l'obiettivo, evidenziato nella medesima documentazione, di rendere operativa l'organizzazione ordinistica, fornendo maggiore certezza agli utenti sulle competenze dei professionisti, in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione di

cui alle linee progettuali del PNRR, che includono un incremento dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia e del relativo fabbisogno di educatori.

Premesso, dunque, che il disegno di legge non evidenzia, nel complesso, restrizioni concorrenziali ingiustificate, elementi discriminatori o misure manifestamente sproporzionate, l'Autorità osserva come nell'attuazione delle misure volte a disciplinare le competenze degli ordini territoriali occorra mantenere una netta distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza sull'esercizio professionale e la rappresentanza degli interessi della categoria e che siano adottati assetti coerenti con i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

In particolare, con riferimento al nuovo articolo 6-ter della legge n. 55/2024, la partecipazione degli ordini territoriali alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti dovrebbe essere circoscritta a un ruolo meramente consultivo, escludendo poteri decisionali o di veto degli stessi sulla determinazione dei fabbisogni, al fine di evitare possibili influenze sulle determinazioni relative al numero dei professionisti da formare o da ammettere all'esercizio della professione e così incidere sulle relative condizioni di accesso¹.

Inoltre, occorre evitare che le attribuzioni in materia di promozione, organizzazione e regolazione della formazione professionale continua e obbligatoria, previste dalla medesima norma, si risolvano in una riserva delle medesime attività agli ordini professionali; sarebbe a tal fine opportuno prevedere procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accreditamento dei soggetti formatori ed evitare assetti eccessivamente centralizzati o restrizioni ingiustificate all'accesso al mercato della formazione professionale².

Infine, con riferimento alla disciplina transitoria di cui all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, il percorso integrativo previsto per coloro che operano come educatori da almeno un triennio nei servizi educativi per l'infanzia in assenza di una laurea a indirizzo specifico dovrebbe essere definito in modo da non introdurre oneri eccessivamente gravosi o requisiti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a colmare le relative competenze.

In conclusione, l'Autorità auspica che codesto Ministero tenga opportunamente conto delle considerazioni esposte.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

¹ Cfr. AS2184 - *Delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali* dell'11 giugno 2026, in Bollettino n. 29/2026: "l'attribuzione di poteri regolatori a organismi rappresentativi di interessi di categoria può presentare profili di criticità concorrenziale, soprattutto laddove tali poteri incidano su aspetti idonei a condizionare l'accesso al mercato o le modalità di esercizio dell'attività professionale".

² Cfr. *ibidem* e anche AS2180 - *Delega al governo in materia di professioni sanitarie, responsabilità professionale dei professionisti sanitari e test di proporzionalità* del 20 maggio 2026, in Bollettino n. 26/2026.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY

Provvedimento n. 32069

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 ottobre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il proprio provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023, adottato a conclusione del procedimento istruttorio PS12373 *Samsung – Cambia con Galaxy*, con il quale è stato deliberato che le società Samsung Electronics Italia S.p.A., Opia Ltd. e World Business S.r.l. hanno posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, consistente nelle modalità di pubblicizzazione e gestione di promozioni commerciali con cui si offriva la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi un dispositivo mobile Samsung usato in caso di acquisto di uno nuovo;

VISTO che, con il suddetto provvedimento, in relazione alla menzionata infrazione, è stata, tra l'altro, irrogata: a) nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000.000 € (tre milioni di euro) euro; b) nei confronti di Opia Ltd., una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300.000 € (trecentomila euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3298/2026 pubblicata il 28 aprile 2026, con la quale sono stati accolti gli appelli proposti da Samsung Electronics Italia S.p.A. e da Opia Ltd., limitatamente alla determinazione dell'importo delle sanzioni, ritenendo che il profilo di aggressività della condotta fosse configurabile solo per un periodo temporale circoscritto;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato che, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati da Samsung Electronics Italia S.p.A. e da Opia Ltd., ha disposto l'annullamento del richiamato provvedimento dell'Autorità PS12373 *Samsung – Cambia con Galaxy*, in relazione al *quantum* della sanzione pecuniaria, rimettendo all'Autorità il compito di procedere alla rideterminazione del suo importo;

VISTO altresì che il Consiglio di Stato ha disposto che l'Autorità ridetermini "*la sanzione irrogabile a carico di Opia Limited e di Samsung Electronics Italia S.p.A. operando in favore delle predette società una riduzione, rispettivamente, del 50 % e del 25 % dell'importo della sanzione indicato nel provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023*";

RITENUTO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha individuato un criterio puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, che non lascia margini di discrezionalità nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza, a rideterminare l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023, nei confronti

di Samsung Electronics Italia S.p.A. e di Opia Ltd., in conformità al puntuale parametro di quantificazione ivi stabilito;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in discorso, la sanzione nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.A. deve essere ridotta del 25% rispetto a quella irrogata con il provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023 e la sanzione nei confronti di Opia Ltd. deve essere ridotta del 50% rispetto a quella irrogata con il provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo finale della sanzione a carico di Samsung Electronics Italia S.p.A., irrogata con il provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023, va determinato nella misura di 2.250.000 euro (duemilioniduecentocinquantamila euro);

CONSIDERATO, pertanto, che l'importo finale della sanzione a carico di Opia Limited, irrogata con il provvedimento n. 30671 del 13 giugno 2023, va determinato nella misura di 150.000 euro (centocinquantamila euro);

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Samsung Electronics Italia S.p.A., per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 12373 del 13 giugno 2023, è rideterminata nella misura di 2.250.000 euro (duemilioniduecentocinquantamila euro);

b) che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Opia Limited, per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 12373 del 13 giugno 2023, è rideterminata nella misura di 150.000 euro (centocinquantamila euro).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

LA PRESIDENTE *ff.*
Elisabetta Iossa

PS13198 - GREEN TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI BUNDLE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa* (di seguito, "*Regolamento*"), adottato dall'Autorità con delibera n. 31356 del 5 novembre 2024, in relazione al procedimento PS13198

I. LA PARTE

Green Telecomunicazioni S.p.A. C.F. 12219220154, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "*Codice del consumo*", fornitore di energia e di servizi di telecomunicazione.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

Sono pervenute le segnalazioni di diversi consumatori, anche per il tramite di associazioni dei consumatori, i quali hanno rappresentato che Green Telecomunicazioni S.p.A., ha inconsapevolmente attivato loro il servizio denominato "Be Smart" in occasione della stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas su sollecitazioni telefoniche, perfezionati con sottoscrizione attraverso l'impiego di una one time password (OTP). Alcuni consumatori riferiscono altresì dell'applicazione di condizioni economiche meno vantaggiose rispetto a quelle prospettate telefonicamente dagli operatori.

Con particolare riguardo al servizio "Be Smart", i consumatori hanno lamentato di non aver ricevuto, nella fase precontrattuale, in modo chiaro e comprensibile informazioni essenziali sulla natura accessoria di detto servizio, sui costi e sulle modalità di pagamento, nonché sulla durata biennale e sulle conseguenze in caso di recesso.

I segnalanti hanno altresì lamentato che, in caso di recesso dal contratto di fornitura, viene loro domandato, in conformità alle previsioni delle Condizioni di contratto, il pagamento del corrispettivo dei servizi accessori sebbene non richiesti e non fruiti; pertanto, alcuni di loro, proprio per evitare tale rilevante esborso, hanno preferito mantenere attiva la fornitura per il primo biennio.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 15 ottobre 2026, prot. n. 123757 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti Green Telecomunicazioni S.p.A., volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lett. f), in combinato disposto con l'art. 66-*quiquies* del Codice del consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 11 del *Regolamento*.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 ed il riferimento PS13198.

PS13199 - ENERGIA VERDE/ENERGIA SOSTENIBILE - CONDOTTE SCORRETTE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa* (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera n. 31356 del 5 novembre 2024, in relazione al procedimento PS13199 – ENERGIA VERDE/ENERGIA SOSTENIBILE - CONDOTTE SCORRETTE.

I. LE PARTI

Energia Verde Italia S.p.A. (nel seguito anche "Energia Verde"), C.F. 05959600650, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "Codice del consumo". La società opera nel settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

Energia Sostenibile S.r.l. (nel seguito anche "Energia Sostenibile" e, con Energia Verde i "fornitori energetici"), C.F. 10961500963, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo. La società opera nel settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

Protetta S.r.l. (nel seguito anche "Protetta"), C.F. 06279190653, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo. La società opera nel settore della fornitura di attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

FGA Holding S.r.l., C.F. 06231810653, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del consumo, titolare del 100% del capitale sociale delle predette Società.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

Energia Verde, Energia Sostenibile e Protetta, nell'esercizio delle proprie attività avrebbero posto in essere pratiche commerciali consistenti:

- A) per quanto riguarda i fornitori energetici, nell'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale non richiesti o attivati sulla base di informazioni decettive con riguardo all'identità del fornitore, alla obbligatorietà della migrazione e alle condizioni economiche delle offerte;
- B) per quanto riguarda Protetta, nell'attivazione di contratti di fornitura di servizi di consulenza non richiesti, ovvero in assenza di un consenso esplicito e informato in merito al carattere non obbligatorio della "Card Protetta Servizi" per l'attivazione dei contratti con i fornitori energetici e alle condizioni economiche dei servizi.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 15 ottobre 2026, prot. n. 123761, è stato avviato un procedimento istruttorio:

- nei confronti di Energia Verde Italia S.p.A. ed Energia Sostenibile S.r.l., volto ad accertare l'eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 26, lett. f), in combinato disposto con l'art. 66-*quinquies* del Codice del consumo per quanto concerne la pratica A); e
- nei confronti di Protetta S.r.l., volto ad accertare l'eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 26, lett. f), in combinato disposto con l'art. 66-*quinquies* del Codice del consumo, per quanto concerne la pratica B).

Il procedimento è stato avviato anche nei confronti della capogruppo FGA Holding S.r.l., alla quale risulta ascrivibile la responsabilità delle condotte delle società controllate, quantomeno a titolo di *parental liability*, detenendo la stessa il 100% del capitale sociale di Energia Verde, Energia Sostenibile e Protetta.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 11 del *Regolamento*.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 ed il riferimento PS13199.

PS13200 - SEMPLICE GAS&LUCE – CONDOTTE SCORRETTE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS13200 - SEMPLICE GAS&LUCE - CONDOTTE SCORRETTE.

I. LA PARTE

1. Semplice Gas & Luce S.p.A. (di seguito, "Semplice", il "Professionista" o la "Parte"), C.F. e P.I. 11796930011, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo, fornitore di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Sulla base di numerose denunce pervenute all'Autorità dal settembre 2025, da parte di singoli consumatori e di associazioni consumeristiche, è emerso che il Professionista ha attivato forniture di energia elettrica e/o gas naturale, tramite il canale *teleselling*, mediante informazioni decettive e/o l'omissione di informazioni rilevanti in merito all'identità del chiamante, alle finalità della telefonata ed alle condizioni economiche delle offerte.

3. Dalle segnalazioni è altresì emerso che ai contratti di fornitura luce/gas sono stati abbinati contratti accessori non richiesti, relativi al servizio "Logicard Casa", offerto da Logica S.r.l. (di seguito "Contratto Logicard").

III. LA CLAUSOLA OGGETTO DI VALUTAZIONE

4. A seguito della ricezione di alcune copie dei documenti contrattuali predisposti dal Professionista è emerso che quest'ultimo sottopone ai clienti una clausola dal contenuto potenzialmente vessatorio contenuta nelle "Condizioni tecnico economiche di fornitura" e nella "Scheda Sintetica", sotto la rubrica "Prodotti/servizi aggiuntivi", nonché nella "Scheda di confrontabilità", sotto la rubrica "Altri oneri/servizi accessori".

5. In particolare, la clausola in oggetto, dopo l'esposizione dei costi e dell'oggetto del Contratto Logicard, stabilisce: "*Potrà essere richiesta la disdetta della Logicard Casa scrivendo a Logica S.r.l. a mezzo raccomandata a/r; presso la sede legale ovvero; (ii) mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni solari rispetto alla data di scadenza, ciò comporterà la modifica delle condizioni economiche associate alla promozione*".

IV. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento che, in data 15 ottobre 2026 (prot. 123768), è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, al fine di accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lett. f), in combinato disposto con l'art. 66-quinquies, nonché dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 11 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento Tutela del Consumatore -1 e il riferimento PS13200.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 41 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
